

Straordinari, da oggi i sei mesi di imposte leggere

di Enzo De Fusco

Da oggi è in vigore la norma sulla detassazione del lavoro straordinario e dei premi di produttività: il decreto legge 93/08, che in giornata dovrebbe avere il sì dalla Camera per poi passare al Senato, all'articolo 2 contiene una disposizione sperimentale per l'incremento della produttività del lavoro. E su questa nuova norma la Fondazione Studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha fornito le prime istruzioni operative.

L'agevolazione

Il beneficio consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3mila euro lordi, sulle somme erogate a titolo di straordinari, lavoro supplementare e premi di produttività.

Sono interessati tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato presso un datore del settore privato, indipendentemente dal contratto avviato. Sono, invece, esclusi i titolari dei redditi di lavoro assimilato a quello di dipendente come, ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, amministratori di società se destinatari di forme di compenso incentivante.

I lavoratori non devono avere percepito nel 2007 un reddito da lavoro dipendente superiore a 30mila euro. Come chiarisce la Fondazione Studi, il beneficio spetta anche se il lavoratore nel corso del 2007 ha percepito un reddito assimilato al lavoro dipendente in misura superiore alla soglia di 30mila euro. Peraltro, ai fini del rispetto della condizione reddituale, secondo la Fondazione non devono essere computati i redditi percepiti nel 2007 e tassati in modo separato.

Ai fini dell'individuazione dello straordinario detassato i consulenti del lavoro precisano che si può fare riferimento sia a quello regolamentato dal decreto legislativo 66/03, sia a quello disciplinato dal contratto collettivo.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale, sono agevolati sia il lavoro supplementare sia le ore svolte in applicazione delle clausole elastiche; tuttavia, in entrambi i casi il beneficio spetta solo ai lavoratori con contratto di lavoro stipulato, ovvero trasformato, prima del 29 maggio 2008 (entrata in vigore del Dl 93/08).

Il periodo di riferimento interessato all'agevolazione è quello che va dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008. Quest'ultimo limite, in base a un principio generale del reddito di lavoro dipendente, deve ritenersi esteso al 12 gennaio 2009 (criterio di cassa allargato).

Redditi e importi

L'importo massimo su cui applicare l'agevolazione è pari a 3mila euro «lordi». Secondo la Fondazione, in base a una valutazione sistematica del provvedimento, l'importo deve ritenersi una franchigia e quindi l'eventuale superamento determina l'applicazione del regime fiscale ordinario solo sulla parte eccedente. Il richiamo all'importo «lordo» deve intendersi riferito al lordo della sola imposta sostitutiva e non del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori. Questa interpretazione è confermata dal successivo comma 2, in cui si fa riferimento ai «redditi di cui al comma 1»: il che porta a escludere l'applicazione sull'importo di 3mila euro della trattenuta previdenziale posta a carico del lavoratore.

Il sostituto di imposta, in tutti i casi in cui non conosce l'intero reddito percepito dal lavoratore nel corso del 2007, dovrà farsi rilasciare una dichiarazione per verificare il rispetto delle condizioni previste dalla legge.